



## TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

RICORSO N.417/2016 PROC. N. 03/2016

GIUDICE DELEGATO : DOTT. GIAN PIERO SCOPPA  
Debitore ISTANTE: Sig. IGINO CAPPABIANCA

ATTESTAZIONE EX ART. 9 LEGGE 03/2012  
**RIMODULAZIONE**  
ACCORDO DA SOVRAINDEBITAMENTO

depositato in Cancelleria  
Oggi \_\_\_\_\_  
da \_\_\_\_\_

17/11/16  
Il Cancelliere

Professionista Incaricato:  
dott.ssa Maria Giovanna Tartaglione

<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>1. VERIFICA DELLA VERIDICITA' DEI DATI CONTENUTI NELLA PROPOSTA RIMODULATA E DEI DOCUMENTI ALLEGATI .....</b>	<b>6</b>
<b>2. SINTESI DELLA PROPOSTA DI SOVRAINDEBITAMENTO .....</b>	<b>8</b>
<b>3. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.....</b>	<b>11</b>
<b>4. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL RICORRENTE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI E DEBITI NON FALCIDIABILI .....</b>	<b>12</b>
<b>5. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA.....</b>	<b>13</b>
<b>6. GIUDIZIO SULLA FATTIBILITA' E SOSTENIBILITA' DEL PIANO RIMODULATO .....</b>	<b>14</b>
<b>7. CONSIDERAZIONI SULLA CONVENIENZA DELL'ACCORDO .....</b>	<b>16</b>
<b>8. CONCLUSIONI ED ATTESTAZIONE.....</b>	<b>17</b>



**TRIBUNALE DI S.MARIA C.V.**

**RIMODULAZIONE  
PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO  
AI SENSI DELL'ART. 7, I COMMA L. 03/2012**

**PREMESSA**

La sottoscritta Dott.ssa Maria Giovanna Tartaglione, iscritta all'Ordine dei Commercialisti nella circoscrizione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere alla sez. A al num. 823 con studio a Caserta in Viale Lincoln II tratto v.colto Palermo n. 03, è stata nominata da codesto Tribunale quale professionista con i compiti attribuiti agli Organi di Composizione della Crisi, ai sensi dell'art. 15, IX comma L. 3/12, cui è stato demandato l'incarico di procedere alle comunicazioni all'ente incaricato alla riscossione e agli uffici fiscali, e di predisporre la relazione contenente:

- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta di accordo da sovraindebitamento;
- il giudizio sulla fattibilità del piano come proposto;
- con riferimento ai creditori assistiti di privilegio derivante da ipoteche, attestazione che la loro soddisfazione non integrale garantisca comunque un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la prelazione.

Premesso che la sottoscritta ha preliminarmente accertato che il proponente:

- ✓ non fosse soggetto alle procedure vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- ✓ non avesse fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/12 mediante proposta di accordo;
- ✓ non avesse in precedenza subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo omologato, o di revoca e dichiarazione della cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

La proposta di accordo originaria presentata dal debitore é stata corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2, della Legge n. 3/2012.

In particolare è supportata:

1. dall'elenco dei creditori con indicazione delle somme ancora dovute;
2. dall'elenco di tutti i beni di proprietà del proponente;
3. dalla dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;



4. dall'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n.445/2000 dei componenti del nucleo familiare;

5. dalle scritture contabili degli ultimi tre anni con attestazione di conformità notarile.

La proposta di Accordo depositata in data 08.07.2016 del soggetto Sovraindebitato Sig. IGINO CAPPABIANCA nato a Capua il 31.03.1967, è stato oggetto di ATTESTAZIONE dell'esponente Organo di composizione della Crisi in quanto:

- il piano elaborato dal debitore concernente la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento del Sig. Iginò Cappabianca, di cui all'art. 6 della L. 03/2012, è stato giudicato attendibile, avendo la sottoscritta verificato la veridicità dei dati in esso contenuti;

- la proposta, pur prevedendo la falcidia di parte dei crediti privilegiati (debiti esattoriali per contributi, imposte diverse, sanzioni ed interessi) assicurava per essi una percentuale pari al 50%, non inferiore a quella che i creditori privilegiati inseriti in tale classe, avrebbero ottenuto nel caso di una procedura liquidatoria con la collocazione preferenziale del creditore ipotecario sul ricavato di vendita degli immobili commercialmente spendibile di proprietà del debitore proponente.

*La scrivente ha provveduto alle comunicazioni ex art. 09 della L. n. 03/2012 all'ente incaricato alla riscossione e agli uffici fiscali.*

*In particolare all'Agenzia delle Entrate di Caserta, all'Agente della Riscossione Equitalia Sud s.p.a e all'Ufficio Tributi del Comune di residenza.*

Va precisato che tutti i creditori, prima dell'attestazione dell'O.C.C ritualmente avvisati con le prescritte comunicazioni nelle varie fasi della procedura, non hanno rilasciato precisazioni dei loro crediti, ivi compresi gli Uffici Finanziari.

Il Giudice Relatore dott. Edmondo Cacace, con decreto del 21.07.2016, ha fissato udienza, per l'omologazione dell'accordo il 29 settembre 2016, disponendo che l'Organo di Composizione della Crisi provvedesse:

1. entro e non oltre trenta giorni prima, alle comunicazioni della proposta e del decreto di fissazione udienza ai creditori, secondo le modalità ex art. 10 della L. 03/2012;
2. entro il medesimo termine, la pubblicazione sul sito internet del Tribunale della proposta e del decreto di fissazione udienza;
3. a dare avviso ai creditori, che sino al provvedimento di omologazione del piano, non potevano, sotto pena di nullità, essere iniziate azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, ad eccezione per i titolari dei crediti impignorabili.

Nei termini e con le modalità prescritte dal G.D. e dall'art. 10 L. 03/2012, la sottoscritta ha circolarizzato a tutti i creditori, ivi compreso alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Caserta, Direzione Provinciale dell'INPS di Caserta e alla C.C.I.A.A di Caserta e pubblicato sul sito del



Tribunale, la proposta di accordo e il decreto del G.D, ai fini dell'acquisizione dell'espressione di voto previsto dall'art. 11 comma 2 della succitata Legge.

Premesso che:

-le adesioni dei creditori, espresse mediante dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, devono giungere all'O.C.C. anche per telegramma o raccomandata a/r o per telefax o per posta elettronica certificata, *almeno dieci giorni prima dell'udienza*;

-in caso di mancata dichiarazione da parte dei creditori, l'articolo 11, comma 1 della legge n. 3 del 2012 stabilisce che *"si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata"*;

-tutti i creditori, privilegiati o chirografari, hanno diritto di aderire all'accordo e, *ai fini dell'omologazione, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti*; inoltre, i creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento "non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione" (articolo 11, comma 2 della legge n. 3 del 2012).

Tanto premesso, la sottoscritta rappresenta che:

*Nessuno dei creditori nei termini prescritti ha manifestato espressioni di voto.*

*L' Agenzia delle Entrate- di Caserta, ha comunicato solo il 20.09.2016, carichi fiscali dovuti ad una cartella esattoriale e avvisi di irregolarità emessi in pari data, sulle dichiarazioni reddituali del debitore, non contenuti nella proposta, per un importo complessivo di € 18.487,70, senza nessuna dichiarazione di voto.*

Trattasi dei seguenti carichi:

- ✓ Ruolo n. 02820160010601963 già contenuto nella precisazione del credito dell'Agente di Riscossione di € 552,62 per IRAP anno 2012;
- ✓ Comunicazione di Irregolarità N. 0061516814101 Atto n. 12966541414 per IRAP anno 2014 di complessivi € 718,84 collocati al 18° grado di privilegio;
- ✓ Comunicazione di Irregolarità N. 0020193615101 Atto n. 06623661516 per IRAP anno 2015 di complessivi € 266,01 collocati al 18° grado di privilegio;
- ✓ Comunicazione di Irregolarità N. 0178137614001 Atto n. 31910961411 per imposte UNICO 2014 di complessivi € 12.610,79 collocati al 18°-19° grado di privilegio;
- ✓ Comunicazione di Irregolarità N. 0108853115001 Atto n. 19215871518 per UNICO 2015 di complessivi € 4.892,06 collocati al 18° -19° grado di privilegio.



Tali carichi hanno determinato la seguente ulteriore debitoria erariale non contenuta nella proposta:

IRAP anno 2013 e 2014	€ 984,85 (comprensivo. di sanz. e inter.)
IRPEF/ADD. COM. E REG anno 2013 e 2014	€ 3.563,96 (comprensivo. di sanz. e inter.)
CONTRIBUTI INPS anno 2013	€ 1.441,56 (comprensivo. di sanz. e inter.)
IVA anno 2013 e 2014	€ 10.709,00
Sanz. e Inter per IVA	€ 1.788,33

**TOTALE** **€18.487,70**

L'Agente della Riscossione con la comunicazione ex art 10 l. 03/2012, nei termini dell'espressione di voto, ha precisato la debitoria EQUITALIA SUD s.p.a a carico del proponente di Euro 67.826,26, importo inferiore rispetto all'importo di Euro 69.854,28 incluso nell'originaria proposta.

*Visto che la provvista della debitoria verso L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CASERTA di Euro 14.487,70, non era rientrata nella proposta di Accordo e non era stata valuta dall'odierno O.C.C., non è stata confermata nella "Relazione Finale" la fattibilità e sostenibilità del piano e quindi non è stata rilasciata l'attestazione finale all'accordo formulato dal debitore e depositato in Tribunale.*

*Nella medesima "Relazione Finale", sono state rappresentate anche le osservazioni mosse da alcuni creditori sulla " Relazione dei Consensi" trasmessa ai sensi dell'art art. 12 comma 01 L. 03/2012.*

## **1. VERIFICA DELLA VERIDICITA' DEI DATI CONTENUTI NELLA PROPOSTA RIMODULATA E DEI DOCUMENTI ALLEGATI**

Il sottoscritto Organismo di Composizione della Crisi farà riferimento *alla proposta di accordo rimodulata*, in cui fa fede la documentazione allegata nella originaria proposta di accordo, la ulteriore documentazione acquisita e trasmessa dagli Uffici Finanziari di Caserta e gli accertamenti già espletati a nome del proponente con i seguenti accessi ed ispezioni:

- Archivi alla centrale rischi della Banca d'Italia;
- Dati forniti dal sistema di informazione creditizia gestito dalla CRIF;
- Cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate;
- Richiesta l'ente di riscossione tributi EQUITALIA SUD s.p.a.;
- Richieste alle banche e/o enti finanziari interessati alla posizione debitoria del proponente.



I dati forniti dalla Centrale Rischi della Banca D'Italia, nonché dai dati CRIF, acquisiti per l'attestazione della *originaria proposta* non hanno rilevato ulteriori posizioni debitorie nei confronti delle istituzioni bancarie oltre a quelle contenute nella proposta.

L'unica debitoria sopraggiunta è quella dell'*Agenzia delle Entrate* con gli avvisi di irregolarità sulle dichiarazioni reddituali emessi e comunicati alla sottoscritta il 20.09.2016 e determinati in Euro 21.450,10, importo al netto del ruolo n. 028 2016 0010 601963 di € 552,62 notificato il 25.08.2016 e maggiorato delle sanzioni al 30%, rispetto alle sanzioni al 10% contenute nell'importo di € 18.487,70.

Si puntualizza che con la comunicazione ex art. 10 della L. 03/2012, i creditori hanno confermato o espressamente o con il silenzio assenso, i crediti già presenti nella *originaria proposta*.

Va precisato che il depositato Accordo da Sovraindebitamento prevedeva "*l'impegno del sovraindebitato a pagare tutti quei creditori al momento non conosciuti il cui diritto sia legalmente sorto antecedentemente alla data di presentazione della proposta, nelle percentuali previste nella proposta stessa per le tipologie di credito simili o assimilabili*".

Il Proponente Sovraindebitato ha rimodulato il piano, inserendo anche la debitoria verso l'Ufficio Finanziario "Agenzia delle Entrate", notificata dopo il deposito della proposta di Accordo da Sovraindebitamento.

Il proponente ha così aggiornato la proposta di accordo in cui:

- ha confermato la debitoria verso il creditore ipotecario, e dei creditori chirografari;
- ha riconosciuto la debitoria dell'Agenzia delle Entrate insorta dopo l'Attestazione dell'Accordo.

#### **Tabella Aggiornata della Debitoria**

<b>Creditore</b>	<b>Ipotecario</b>	<b>Non falcidiabili</b>	<b>Privilegiati</b>	<b>Chirografari</b>	<b>Totale debito</b>
Equitalia Sud s.p.a.			€ 50.057,23	€ 3.473,59	€ 53.530,82
IVA		€ 14.295,41			€ 14.295,41
Agenzia delle Entrate		€ 10.709,00	€ 10.741,00		21.450,10
CheBanca! s.p.a	€ 118.958,67				€ 118.958,67
Findomestic				€ 4.499,46	€ 4.499,46
Ubi Banca s.p.a.				€ 2.364,13	€ 2.364,13
Ubi Bancas.p.a				€ 1.439,31	€ 1.439,31
Ubi Banca s.p.a				€ 22.669,76	€ 22.669,76
Compass s.p.a.				€ 19.649,84	€ 19.649,84
Ubi Banca s.p.a				€ 7.062,21	€ 7.062,21
			<b>TOTALE</b>		<b>€ 265.919,71</b>



La debitoria aggiornata si differenzia da quella esposta nell'Accordo originario, oltre per la debitoria verso l'Agenzia delle Entrate, per la debitoria EQUITALIA SUD s.p.a che ha precisato nella fase di espressione di voto, un credito di Euro 67.826,23, importo inferiore rispetto alla precedente debitoria di € 69.854,28.

La passività complessiva aggiornata è di € 265.919,71, costituita da € 118.958,67 con garanzia ipotecaria, € 25.381,87 per Iva non versata, quindi tributo non falcidiabile ex art. 07 L. 27.01.2012, riferita per € 14.295,41 alle iscrizioni a ruolo Equitalia Sud s.p.a ed € 10.709,00 agli avvisi di irregolarità sulle dichiarazioni fiscali dell'Agenzia delle Entrate.

Si rammenta che l'importo della debitoria con garanzia ipotecaria afferisce al mutuo fondiario con "Che Banca s.p.a" contratto nel gennaio 2009 che il preponente ha più volte richiesto di rinegoziare ma che, sebbene il costante ribasso dei tassi di interesse, la banca non ha mai rinegoziato.

L'impegno mensile della rata è rimasto invariato in € 1.056,00 e l'istituto mutuante ha addirittura ridotto il numero delle rate di ammortamento da n. 300 a n. 208.

Tale impegno, cumulato ai restanti impegni mensili per debiti di consolidamento, ha determinato l'insostenibile carico mensile di € 2.976,86 (escluso la debitoria relativa allo scoperto di c/c Ubi Banca s.p.a.)

Sulla base della documentazione già esaminata e sopraggiunta si è infine approntata l'attestazione successivamente esposta.

## 2. SINTESI DELLA PROPOSTA DI SOVRAINDEBITAMENTO

La proposta di Accordo rimodulata dal Sig. Igino Cappabianca riguardo la debitoria complessiva di € 265.919,71, è costituita sempre di € 118.958,67 per il debito residuo ipotecario non scaduto, di € 67.826,23 per debiti erariali scaduti Equitalia Sud s.p.a di cui € 14.672,87 per Iva e la restante parte per altre imposte, contributi previdenziali, sanzioni ed interessi, € 21.450,10 per debiti erariali non scaduti Agenzia delle Entrate, di cui € 10.709,00 per Iva non versata e la restante parte per imposte, contributi previdenziali, sanzioni, interessi e somme aggiuntive ed infine € 57.772,71 per debiti chirografari v/banche e istituti finanziari.



**Tabella dettaglio della debitoria**

Creditore	Ipotecario	Priv. non falc.		Privilegiato		chirografari
		EQUITALIA	AGENZIA ENTRATE	EQUITALIA	AGENZIA ENTRATE	
Che Banca s.p.a	€ 118.958,67					
IVA		€ 14.672,87	€ 10.709,00			
IRPEF				€ 8.187,78	€ 2.072,00	
ADD.COM.E REG				€ 1.858,32	€ 1.039,00	
IRAP				€ 1.716,16	€ 857,00	
INPS				€ 16.030,28	€ 1.355,00	
DIRITTTI/INT, E SOMME AGG				€ 25.272,81	€ 5.418,10	
.C.C.I.A.A.						€ 88,
FINDOMESTIC CartaAURA						€ 4.499,
UBI BANCA Carta LIBRA						€ 2.364,
UBI BANCA Carta LIBRA						€ 1.439,
UBI BANCA Finanziamento						€ 22.669,
COMPASS Finanziamento						€ 19.649,
UBI BANCA Conto corrente						€ 7.062,
<b>Totale</b>	<b>€ 118.958,67</b>	<b>€ 14.672,87</b>	<b>€ 10.709,00</b>	<b>€ 53.065,35</b>	<b>€ 10.741,10</b>	<b>€ 57.772,</b>

La proposta di accordo si sostanzia quindi, nell'offerta, nelle seguenti somme:

**Tabella della proposta di accordo.**

Creditore	Ipotecario	Privilegiati non falc.	Privilegiati	Chirografari
Che Banca s.p.a	118.958,67 (100%)			
IVA		14.672,87+ 10.709,00(100%)		
IRPEF			4.093,89+1.036.00 (50%)	
ADD.COM.E REG			929,16+519,50 (50%)	
IRAP			858,08+428,50 (50%)	
INPS			8.015,14+677,50	



			(50%)	
DIRITTTI/INT, E SOMME AGG			3.076,37(50%)	
C.C.I.A.A.				44,00(50%)
FINDOMESTIC CartaAURA				1.574,81(35%)
UBI BANCA Carta LIBRA				827,45(35%)
UBI BANCA Carta LIBRA				503,76(35%)
UBI BANCA Finanziamento				7.934,42(35%)
COMPASS Finanziamento				6.877,44(35%)
UBI BANCA Conto corrente				2.471,77(35%)
<b>Totale</b>	<b>€ 118.958,67</b>	<b>€ 25.381,87</b>	<b>€ 19.634,14</b>	<b>€ 20.233,65</b>

La proposta di accordo di natura remissoria con dilazione di pagamento prevede il rimborso di complessivi € 184.208,32 ed è così strutturata:

- pagamento integrale del creditore ipotecario "Che Banca s.p.a." con la rinegoziazione del debito residuo del mutuo da tasso variabile a tasso fisso per ulteriori n. 300 rate (25 anni);
- pagamento integrale dell'imposta IVA in linea capitale, in n. 120 rate mensili;
- pagamento del 50% delle imposte dirette IRPEF e Addizionali Regionali e Comunali, in n. 120 rate mensili;
- pagamento del 50% dell'imposta IRAP, in n. 120 rate mensili;
- pagamento del 50% dei contributi previdenziali INPS in n. 120 rate mensili;
- pagamento immediato all'omologa della proposta, del 50% della C.C.I.A.A. con stralcio delle sanzioni ed interessi;
- stralcio delle sanzioni ed interessi sulla debitoria dell'AGENZIA DELLE ENTRATE;
- stralcio delle sanzioni e interessi di mora della debitoria EQUITALIA SUD s.p.a.;
- pagamento del 50% degli aggi sulla debitoria EQUITALIA SUD s.p.a., in n. 120 rate mensili;
- pagamento del 35 % di tutti i creditori chirografari, in n. 84 rate mensili.

L'abbattimento delle somme aggiuntive calcolate dall'Agenzia delle Entrate, è giustificato dall'emersione dei tributi dopo il deposito della proposta di accordo e che tali tributi sono stati considerati quali debiti non scaduti.

Difatti gli avvisi di irregolarità sono stati emessi e notificati in data successiva non solo al deposito dalla proposta ma anche del decreto di fissazione udienza per l'omologa del piano.



L'ulteriore debitoria ha aggravato la situazione di sovra indebitamento rispetto al debitoria precedente di € 21.450,10 di cui € 5.418,10 per sanzioni ed interessi non previste nel depositato piano dei pagamenti.

La rimodulazione ha riguardato anche lo stralcio totale delle sanzioni e degli interessi di mora sui ruoli Equitalia e l'abbattimento del 50% degli aggi di riscossione.

Gli interessi per dilazione di pagamento sono stati già abbattuti dall'agente di riscossione nella precisazione del credito di € 67.286,23.

Di fatto, la falcidia ha interessato solo gli aggi di riscossione atteso che l'adesione alla sanatoria intervenuta con il D.L. n. 193/2016 del 22 ottobre 2016, già prevede l'abbattimento delle predette somme aggiuntive anche per i ruoli oggetto di rateazione e notificati fino al 31.12.2016.

Va evidenziato che il debitore proponente aveva già ottenuto il rateizzo di alcuni ruoli che prevedevano il pagamento in 72 rate.

A ciò va inoltre evidenziato la minore esposizione verso Equitalia Sud. S.p.a che da € 69.854,28 è stata precisata in € 67.286,23.

Alla debitoria complessiva di € 265.919,71 sono sempre da aggiungersi le stime relative al costo della procedura di cui si allega istanza.

Il costo della procedura andrebbe sempre in prededuzione e il pagamento proposto come riformulato, richiederebbe un impegno mensile del sovraindebitato di **€ 1.082,91**.

### **3. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE**

I redditi conseguiti dal proponente e presenti nel cassetto fiscale degli ultimi cinque anni sono i medesimi già rappresentati nella attestazione a cui si aggiunge il reddito dichiarato per il periodo d'imposta anno 2015:

ANNO	REDDITO COMPLESSIVO	FONTE
2015	€ 16.479,00	UNICO 2016
2014	€ 16.007,00	UNICO 2015
2013	€ 21.701,00	UNICO 2014
2012	€ 16.448,00	UNICO 2013
2011	€ 19.610,00	UNICO 2012
2010	€ 23.700,00	UNICO 2011



Il Sig. Igino Cappabianca, ha avuto quale unica fonte di reddito sino al 29.12.2014, il reddito di lavoratore autonomo della ditta a lui intestata di servizi camerali e ipocatastali e si è trovato in una situazione di sovraindebitamento dal momento che il reddito mensile prodotto lordo nell'anno di maggior reddito è stato di € 1.975,00 e quindi un reddito disponibile al netto delle imposte di circa € 987,00 mensili, a fronte degli impegni assunti per € 2.976,86.

Appare quindi evidente l'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni considerato anche che il patrimonio immobiliare, di fatto non è mai stato spendibile, in quanto costituito dalla casa di abitazione gravata di ipoteca e da 1/4 di terreni non prontamente commercializzabili.

Il nucleo familiare, costituito dalla moglie e due figli, è sempre stato sostenuto grazie all'aiuto economico dei genitori del proponente che, da quando si è verificata la situazione di sovraindebitamento, si sono onerati del sostentamento della famiglia e continueranno in tale onere, con l'impegno assunto da terzo interventore con la sottoscrizione dell'accordo.

La situazione di sovraindebitamento ha avuto la sua genesi nella insostenibile rata del mutuo ipotecario che, nel timore di aggressioni della banca, il sovraindebitato ha sempre onorato determinando in tal modo, un perdurante ricorso ad ulteriori operazioni di finanziamento per sopperire alle esigenze di liquidità.

Non va sottaciuto che il sovraindebitato, non avendo potere contrattuale, non ha mai ottenuto la rinegoziazione del mutuo ipotecario prevista dalla con il D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 e meno che mai, ha potuto ricorrere ad una operazione di surroga con altri istituti di credito, data l'esposizione verso altre banche e l'attuale situazione di sovraindebitamento.

La rata mensile del mutuo è rimasta invariata nell'importo di € 1.056,00 ed il debitore ha inoltre subito dal medesimo istituto di credito, la rimodulazione del piano di ammortamento da n° 360 rate iniziali a n° 208 rate.

Per garantire il pagamento del mutuo ed evitare aggressioni dal creditore ipotecario, ha contratto altri finanziamenti per consolidamento debiti, ritrovandosi oggi nella situazione attuale tanto da essere costretto a ricorrere alla L.n. 3/2012 del sovraindebitamento.

Si ribadisce che dall'analisi della documentazione bancaria, si ravvisa una condotta usuraia ai sensi dell'art. 644 del c.p.

#### **4. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL RICORRENTE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI E DEBITI NON FALCIDIABILI**

*Si conferma anche per questo accordo rimodulato, la diligenza prestata dal debitore nell'adempire alle proprie obbligazioni.*



*Con l'accesso ai sistemi di informazioni creditizie già effettuato all'atto della presentazione della proposta dell'08.07.2016, è risultato che il Sig. Igino Cappabianca, non ha subito sino a quella data, protesti negli ultimi cinque anni e segnalazioni alla CAI e al CRIF.*

Ha faticosamente adempiuto alle proprie obbligazioni con il reddito mensile, ed ha sopperito alla insufficiente liquidità rispetto agli impegni assunti con il ricavato di vendita di un appezzamento di terreno che gli ha consentito, ancor prima della formale vendita del 1<sup>^</sup> marzo 2016, di attingere alle risorse finanziarie atte a fronteggiare i pagamenti.

La posizione Equitalia Sud s.p.a. evidenzia che la debitoria è dovuta essenzialmente dal carico tributario tra cui i versamenti IVA, non falcidiabile, e il carico previdenziale INPS, quest'ultimo scaturito dall'attività esercitata sino a dicembre 2014 oltre a sanzioni, interessi e aggi di riscossione.

Anche la debitoria dell'Agenzia delle Entrate è costituita in buona sostanza da IVA non falcidiabile.

La restante debitoria, oltre al mutuo ipotecario, è costituita sempre da debiti di funzionamento verso istituti bancari e finanziari, i cui impegni mensili sono stati sempre pressoché onorati fino alla data di deposito dell'originario accordo.

Difatti il proponente non ha subito alcun azione esecutiva dagli istituti di credito e ciò si evince dalla relazione notarile sugli immobili che garantisce l'assenza di trascrizioni pregiudizievoli sui beni del debitore.

## **5. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA**

Il sottoscritto Organismo di Composizione della Crisi aveva già esaminato tutta la documentazione ed aveva già richiesto a tutti i creditori interessati conferma della veridicità della debitoria esposta nell'accordo da sovraindebitamento.

Nell'originaria proposta oltre all'elenco dei creditori e dei beni, sono stati allegati anche tutti gli altri documenti previsti dalla legge: gli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni, le dichiarazioni dei redditi che vanno dal 2011 al 2015 e le scritture contabili, avendo il debitore cessato l'attività da meno di due anni dalla presentazione del ricorso e dalla formulazione dell'originaria proposta di accordo.

Si è già evidenziato nella precedente attestazione che l'unico atto di disposizione è riferito alla vendita formalizzata il 1<sup>^</sup> marzo 2016 di 1/4 di un terreno in Fraz. San Angelo in Formis – Capua, al prezzo di € 15.000,00 incassato per € 10.000,00 il 10.12.2014 ed e € 5.000,00 il 17.07.2015.

Sulla destinazione di dette somme, il proponente ha chiarito che tutto l'importo è stato utilizzato via via per fronteggiare gli impegni finanziari non sostenibili con il reddito mensile.



Anche la rimodulazione dell'accordo non prevede l'allegazione di un elenco delle spese di mantenimento proprie e della famiglia, in quanto assunte sino a completa soddisfazione, dal genitore del proponente e quindi non gravanti sui creditori.

A carico del debitore non sussistono crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.

Tutta la documentazione allegata viene giudicata dalla sottoscritta completa ed attendibile, in relazione agli accertamenti prescritti ed effettuati in base alla L. 03/2012.

## **6. GIUDIZIO SULLA FATTIBILITA' E SOSTENIBILITA' DEL PIANO RIMODULATO**

Il sottoscritto Organismo di Composizione della Crisi, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri e sulla costanza del reddito percepito dal rapporto di lavoro dipendente, può ragionevolmente ritenere che i debiti potranno essere ratealmente soddisfatti, nelle percentuali proposte.

La debitoria rimodulata non si discosta di molto da quella originaria ed il piano proposto risulta ugualmente sostenibile in quanto la ulteriore debitoria notificata dall'Agenzia delle Entrate e quella di Equitalia è stata rimodulata in 120 rate mensili.

Si ritiene pertanto fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile il piano rimodulato, che *ha considerato l'impegno assunto dal sovraindebitato di pagare tutti quei creditori al momento non conosciuti e legalmente sorti antecedentemente alla data di presentazione della proposta, nelle percentuali previste nella proposta stessa per le tipologie di credito simili o assimilabili.*

La rimodulazione ha infatti interessato l'inserimento del carico fiscale emesso dell'Agenzia delle Entrate in data 20.09.2016.

Tali debiti potrebbero ritenersi anche non legalmente sorti anteriormente al deposito della proposta per difetto di notifica, anche se riferiti ad irregolarità dei pagamenti in data anteriore.

*Pertanto, essendo stati elaborati e trasmessi al sottoscritto O.C.C. nella fase di espressione di voto per l'omologa del piano, si può fondatamente ritenere che la situazione debitoria verso l'Ufficio Finanziario di Caserta, non sia stata conosciuta dal Debitore prima del deposito della Proposta.*

Tanto che il ruolo contenuto nella predetta debitoria risulta notificato all'istante il 25.08.2016.

La sottoscritta aveva attestato il piano originario dell'accordo in quanto ritenuto attendibile, visto che gli Uffici Finanziari e l'Agente della Riscossione, con le comunicazioni ai sensi dell'art. 09 della L. 03/2012, non avevano comunicato altri carichi oltre agli estratti presentati dal debitore.

Inoltre, gli stessi enti avevano ricevuto altra comunicazione come prescritta dalla Legge, anche nei tre giorni successivi al deposito dell'Accordo presso il Tribunale.

Non è temibile a questo punto, l'emersione di altra debitoria al di là di quella esposta nell'accordo rimodulato, atteso che l'Agente della Riscossione ha precisato il proprio credito, gli



Uffici Finanziari hanno emesso avvisi di irregolarità dei pagamenti sulle dichiarazioni reddituali in data 20.09.2016 e gli Enti Locali non hanno comunicato nessuna debitoria a carico del soggetto.

Il piano rimodulato dal debitore, a garanzia delle intenzioni di pagamento, prevede sempre l'impegno del debitore di accreditare lo stipendio mensile che oggi percepisce, con l'addebito preautorizzato delle somme mensili a favore dei creditori.

La scrivente fa presente che pur avendo nell'originaria proposta dichiarato di aver svolto le migliori verifiche possibili e la veridicità dei dati esposti, aveva comunque fatto riserva, anche per l'impegno assunto dal sovraindebitato, delle eventuali diverse somme che fossero state quantificate dai creditori e dagli uffici fiscali in conseguenza del deposito della proposta ex art. 09 C. 1 L. 03/2012.

Difatti la normativa sul sovraindebitamento prevede che la verifica dei crediti continui, anche dopo il deposito in Tribunale della proposta, in quanto il deposito entro tre giorni presso gli uffici fiscali, ha proprio lo scopo di mettere a conoscenza gli uffici stessi del contenuto della proposta e quindi, come nella transazione fiscale, invitarli a ricostruire nel più breve tempo possibile, tutta la posizione fiscale aggiornata.

Va rilevato però, che gli Uffici Finanziari hanno ricostruito la posizione già quando era stato emesso il decreto di fissazione dell'udienza per l'omologazione e oltre i termini per l'espressione di voto.

Esaminate le caratteristiche della rimodulazione del piano, la falciatura dei crediti e il limitato saggio di interesse legale oggi in vigore, non sono stati quantificati interessi per la dilazione di pagamento.

L'accordo così come proposto, è di carattere *dilatorio con remissione parziale del debito*, ed è supportato dal reddito da lavoro dipendente del sovraindebitato Sig. Iginio Cappabianca e dal genitore Sig. Andrea Cappabianca che ha sostenuto l'accordo rimodulato con la propria firma.

In riferimento al creditore assistito da privilegio derivante da ipoteca, si rileva che il piano propone il pagamento integrale del mutuo con rimodulazione del piano di ammortamento, nel numero delle rate e rinegoziazione del tasso di interesse attualmente pubblicizzato dalla banca.

La revisione del mutuo rientra nelle prescrizioni di legge ed è concessa a qualunque soggetto contraente di mutuo ipotecario, indipendentemente dalla situazione di sovra indebitamento.

Difatti il D.L. n. 70/2011 è stato ideato proprio per agevolare la modifica delle condizioni dei mutui per coloro che si trovano in difficoltà con il pagamento delle rate a causa della crisi economica.

Sia il piano originario che il piano rimodulato, garantisce il pagamento degli interessi sul capitale a scadere del mutuo ipotecario.



*Non va sottaciuto in proposito che il proponente l'accordo, ha avuto una situazione di pressoché regolarità dei pagamenti compreso le rate del mutuo, tanto che non è risultata alcuna segnalazione in CRIF. Il principale inadempimento è derivato dai debiti tributari e previdenziali.*

## **7. CONSIDERAZIONI SULLA CONVENIENZA DELL'ACCORDO**

Nonostante che la valutazione economico-patrimoniale e di convenienza della proposta sia rimessa alla decisione dei creditori attraverso il voto, e che quindi le valutazioni di convenienza della sottoscritta non rivestano carattere vincolante, tenendo conto della situazione patrimoniale del proponente e dei beni in capo al debitore, della specifica situazione del fabbricato, abitazione principale in comproprietà con il coniuge, su cui grava la prelazione del creditore ipotecario che verrà pagato integralmente, nonché della scarsa spendibilità di 1/4 dei terreni agricoli e delle autovetture che, data la tipologia e l'anno di immatricolazione, il valore commerciale è pressoché nullo, la sottoscritta non ritiene conveniente l'alternativa liquidatoria dei beni, così come indicato ex art. 9 comma 3 bis lettera e) legge n. 03/2012.

E' comunque facilmente verificabile dai creditori medesimi che l'attivo oggi liquidabile non consente un soddisfacimento dei debiti in misura superiore a quanto proposto dal Sig. Igino Cappabianca.

Sull'immobile oggetto di mutuo, è iscritta ipoteca volontaria per € 270.000,00 su cui si potrebbe realisticamente ipotizzare, secondo l'attuale andamento del mercato, un valore di stima di circa € 198.000,00.

L'immobile è stato stimato sulla superficie catastale di mq. 180 alla quotazione massima OMI prevista per le abitazioni civili, pubblicata dell'Agenzia delle Entrate per il I semestre 2016 (*all. 01*)

Il valore dei terreni agricoli in ragione di 1/4 non assicura una facile commercializzazione, al di là delle basse quotazioni di mercato.

La proposta di accordo prevede il pagamento di € 184.208,33 invece di € 265.919,71, di cui € 118.958,67, oltre interessi, saranno destinati ad integrale soddisfacimento del creditore assistito da privilegio speciale sull'immobile ed € 25.381,87 destinati ai tributi non falcidiabili (IVA).

La proposta di accordo prevede la falcidia dei crediti muniti di grado superiore o uguale al 15° mobiliare andando a falcidiare al 50%, tra l'altro, i crediti erariali (contributi INPS, crediti per interessi e sanzioni IVA, sanzioni amministrative, nonché altri tributi diretti e sanzioni).

E' stato previsto invece lo stralcio delle sanzioni e degli interessi sulla debitoria dell'Agenzia delle Entrate emessa in data successiva al deposito dell'originaria proposta.

Si evidenzia che per i crediti erariali e previdenziali, il concessionario della riscossione EQUITALIA SUD s.p.a, aveva già accordato n° 04 rateizzi, il pagamento dilazionato in 72 rate.



La proposta rimodulata per i crediti erariali prevede il massimo rateizzo consentito per legge in 120 rate e l'abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora per l'intervenuta sanatoria D.L. 193/2016.

Tali crediti, non solo risultano essere di grado inferiore rispetto a quei crediti privilegiati per i quali è previsto il soddisfacimento integrale ma altresì otterrebbero un importo uguale se non inferiore nel caso in cui si procedesse alla vendita coatta degli immobili, atteso le continue quotazioni in ribasso ed i tempi non immediati di realizzo oltre agli oneri da sostenere per l'attività liquidatoria.

Inoltre si priverebbe il sovra indebitato della casa di abitazione, costringendo quest'ultimo alla locazione di un immobile.

*Anche il piano rimodulato garantisce pertanto il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione.*

Infatti, in caso di mancato accordo, le eventuali azioni esecutive, oltre a generare ulteriori costi per i creditori, ben difficilmente potrebbero soddisfare i debiti in misura degna di nota.

Infine, in generale, non verrebbe garantita la "par conditio" tra tutti i creditori e sarebbero sicuramente esclusi i creditori chirografari la cui proposta rimodulata prevede il pagamento del 35% in n° 84 rate mensili.

## **8. CONCLUSIONI ED ATTESTAZIONE**

Come già indicato in precedenza, il fine della presente relazione resta quello di rendere un giudizio obiettivo circa la possibilità di realizzazione della proposta del debitore, giudizio basato sugli strumenti della tecnica professionale. Il tutto al fine di verificare che la corresponsione delle somme promesse dal debitore, tramite pagamento dilazionato e/o rateale, sia in grado di soddisfare i creditori nelle misure proposte ed evidenziate nel piano stesso, oltre ad essere sostenibili per lo stesso debitore.

Per quanto sopra, la sottoscritta attesta che:

- il piano rimodulato dal debitore concernente la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento del Sig. Igino Cappabianca, di cui all'art. 6 della L. 03/2012, è da giudicare attendibile e sostenibile, avendo la sottoscritta verificato la veridicità dei dati in esso contenuti;

- la proposta rimodulata, ha onorato l'impegno assunto dal debitore di inserire i debiti non conosciuti con diritto anteriore alla presentazione della proposta e, pur prevedendo la falcidia di parte dei crediti privilegiati (debiti esattoriali per contributi, imposte diverse e somme aggiuntive), assicura per essi una percentuale pari al 50% non inferiore a quella che i creditori privilegiati, inseriti in tale classe, otterrebbero nel caso di una procedura liquidatoria che prevede la



collocazione preferenziale sul ricavato della vendita degli immobili di proprietà del debitore proponente.

In tal caso gli stessi creditori otterrebbero una percentuale uguale se non inferiore, essendo di rango tale che l'attivo emergente dalla liquidazione verrebbe ad essere pressoché assorbito dai creditori poziori, senza garantire alcuna percentuale di recupero a favore dei creditori chirografari.

Unica differenza degna di rilievo rispetto all'originario piano, è lo stralcio delle sanzioni e degli interessi sulle somme Equitalia ed Agenzia delle Entrate ed il piano dei pagamenti per questi creditori in n. 120 rate.

La sottoscritta, pertanto attesta la fattibilità della proposta di accordo così come rimodulata, ringrazia della fiducia accordata e rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o integrazione che si renda necessario rispetto alla presente relazione.

S. Maria C.V.16/11/2016



In fede  
L'Organismo di Composizione della Crisi  
*[Signature]*

**ALLEGATI:**

- Quotazioni OMI – I semestre anno 2016;
- Richiesta di liquidazione competenze spese.

ALL. 01



Ti trovi in: Home - Documentazione - Osservatorio del Mercato Immobiliare - Banche dati - Quotazioni immobiliari - Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

## Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2016 - Semestre I

Provincia: CASERTA

Comune: CAPUA

Fascia/zona: Suburbana/S. ANGELO IN FORMIS

Codice di zona: E3

Microzona catastale n.: 0

Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico

Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	NORMALE	750	1100	L	1,8	2,7	L
Abitazioni di tipo economico	NORMALE	500	750	L	1,4	2,1	L

- Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più frequente di ZONA
- Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
- Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
- La presenza del carattere asterisco (\*) accanto alla tipologia segnala che i relativi Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.
- Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo
- Per la tipologia Negozi il giudizio O/N/S è da intendersi riferito alla posizione commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare

Legenda



ON.LE TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.  
III SEZIONE CIVILE  
PROCEDIMENTO n. 03/2016  
**Giudice Relatore: dott. Edmondo Cacace**  
Professionista : dott.ssa Maria Giovanna Tartaglione

**OGGETTO: Istanza compenso Organismo di Composizione della Crisi (art. 15 comma 9°, L. n. 03/2012)  
R.G. 417/2016 in sostituzione all'istanza del 14.07.2016**

On.le Tribunale e Ill.mo Sig. Giudice Delegato,  
la sottoscritta dott.ssa Maria Giovanna Tartaglione,

PREMESSO

- che ha il ricorrente Sig. Igino CAPPABINCA C.F. CPPGNI67C31B715P ha rimodulato l'Accordo da Sovraindebitamento;
- che per le funzioni attribuite all'incarico ex L. 3/2012, ha provveduto ad una nuova attestazione del rimodulato accordo da sovraindebitamento con carattere *dilatorio e remissione parziale del debito*, proposto dal debitore sovraindebitato;
- che il compenso per l'attestazione dell'accordo da sovraindebitamento, non avendo natura liquidatoria è determinato secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale 202/2014
- che l'attivo destinato ai creditori è di **Euro 184.208,33**
- che il compenso, secondo le percentuali prestabilite dal Decreto Ministeriale n. 202/2014 art. 14 -16 co2,4,5 è determinato nella misura massima del 10% comprensivo di spese generali per un passivo inferiore all'importo di Euro 1.000.000,00, oltre il rimborso forfettario compreso nella misura tra il 10 % e 15%, calcolato sul compenso.
- Che il compenso così determinato sarebbe di Euro 18.420,00 per compenso e spese generali ed Euro 1.842,00 per rimborso forfettario delle spese oltre oneri di legge.

Tanto premesso,  
la sottoscritta rispettosamente

CHIEDE

alla S.V. che provveda alla liquidazione del compenso di **Euro 18.420,00** per compenso e spese generali ed **Euro 1.842,00** per rimborso forfettario delle spese oltre oneri di legge.

Con perfetta osservanza  
S. Maria C.V. 16.11.2016



Professionista incaricato  
Dott.ssa Maria Giovanna Tartaglione